

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Bullismo: responsabilità della scuola e dei genitori

In caso di bullismo, la scuola può essere ritenuta responsabile quando, una volta informata dell'attività vessatoria, non sia intervenuta.

La responsabilità, in via solidale, può essere estesa ai genitori ex artt. 147-2048 c.c.

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 4.4.2018

...omissis...

Il presente giudizio è stato instaurato dall'attore mentre frequentava il primo anno dell'I.T.C.G. di Montefiascone onde ottenere il **risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di ripetuti atti di bullismo** commessi nei suoi confronti da xxxx., di cui erano stati informati il Preside ed il Collegio Docenti per il tramite del rappresentante di classe senza che mai fosse stato assunto alcun provvedimento, culminati, nella mattina del 23 aprile 2008, dopo averlo apostrofato con insulti quali "figlio di p....., ti uccido il fratello più piccolo, devi morire testa di c...", seguiti da sputi e pugni al volto, cagionandogli la rottura del setto nasale e contusioni della regione orbitale come certificato xxxxxxx" di Viterbo, ove il minore era stato ricoverato

immediatamente dopo l'accaduto. Tale aggressione aveva avuto inizio durante le lezioni, era proseguita al momento dell'uscita presso il cortile della scuola e si era conclusa fuori il cancello della stessa, sotto gli occhi di studenti (tra gli altri, xxxxxxxx. e Sxxxxx e professori (Prof. xxx Le indagini svolte dall'Autorità inquirente avevano confermato la dinamica descritta in denuncia querela ed avevano rivelato alcuni dati importanti in ordine alla condotta da "bullo" ...omissis...ed all'atteggiamento incomprensibilmente omertoso dell'Istituto scolastico. In particolare, sentite a xxxxxx compagne di classe del xxx., avevano concordemente riferito: che sin dai primi mesi di scuola il xx. aveva iniziato a tenere nei confronti del xxxxxx. un atteggiamento marcatamente discriminatorio ed offensivo e che spesso gli si rivolgeva con frasi del tipo "tu puzzi, mi fai schifo" oppure minacciando di picchiarlo; che mai il G. aveva dato causa, con il proprio, al comportamento del ...omissis...; che il 23.4.2008, durante la lezione di matematica del Prof. ...omissis... aveva rivolto all'odierno attore parole del tipo: "tu puzzi, mi fai schifo, figlio di p...." ..e sputandogli addosso lo aveva minacciato dicendogli: ti chiappo fuori scuola"; che detto comportamento era proseguito durante tutta la mattinata ed all'uscita della scuola, quando gli studenti si trovavano nel cortile, il ...omissis...aveva dapprima spintonato violentemente il ...omissis... poi lo aveva colpito con numerosi pugni, facendolo rovinare in terra; vista la scena, accorrevano in soccorso ...omissis...alcuni compagni ed il ...omissis... docente di matematica; il personale docente e la Preside dell'Istituto erano stati avvertiti dagli stessi studenti dei comportamenti persecutori tenuti ...omissis...ai danni del ...omissis...ma ciò nonostante non era mai stato adottato alcun provvedimento; il teste ...omissis...iscritto ad una sezione diversa del medesimo istituto e conoscente di entrambe le parti, pur non essendo presente all'episodio del 23.4.2008, aveva confermato la notorietà del fatto che il ...omissis...fosse solito offendere e prendere in giro il ...omissis...; con raccomandate a.r. ...omissis...e 1.7.2008, inviate per conoscenza anche al Provveditorato agli Studi di Viterbo, la Difesa ...omissis...aveva preso contatti con l'I.T.T.C...omissis...ai fini risarcitori, stigmatizzando il comportamento dell'intero corpo docente per non aver dato peso alle ripetute segnalazioni degli studenti in ordine La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Viola al comportamento del C. non aver fatto nulla affinché l'episodio del 23.4.2008 fosse evitato. Entrambe le missive erano rimaste prive di riscontro. Nel frattempo ...omissis...stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura nasale e gli iniziali 30 giorni di prognosi erano stati protratti a 40. Aveva fatto seguito un lungo periodo di convalescenza fisica e psichica.

Sottoposto a consulenza medico legale nel giugno 2008 (a distanza di due mesi dall'accaduto) il ...omissis...aveva riscontrato "postumi di carattere permanente consistenti in un deficit a carico della ventilazione della narice destra con associata alterazione dell'efficienza estetica" e li aveva valutati nel seguente modo:

incapacità temporanea totale: 30 giorni;

incapacità temporanea parziale al 50%: 30 giorni;

invalidità permanente: 6%.

Il 1 febbraio 2011 aveva avuto inizio il processo penale a carico del ...omissis...per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 c.p. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma e, interrogato dal GUP sui fatti di cui al capo d'imputazione, il ragazzo aveva ammesso gli addebiti affermando: "ho pensato di dire la verità a ...omissis...circa il fatto che puzzava ma non ricordo di averlo offeso...ammetto di avergli sputato addosso e di averlo colpito con un pugno", negando tuttavia di aver minacciato di morte il fratellino più piccolo. Sul perché, a distanza di tre anni, non si fosse mai scusato con

...omissis...per l'accaduto, aveva risposto: "il giorno dopo i fatti ho provato a chiamare ...omissis...ma il suo telefonino era spento. Non avevo il suo numero di casa. Da allora non ho più tentato di contattare il ...omissis... All'esito dell'esame, vista la richiesta formulata, il Collegio aveva incaricato il servizio sociale di predisporre un programma di messa alla prova che comprendesse "un percorso di mediazione con la vittima del reato" e aveva rinviato all'udienza del 7 giugno 2011. Tale auspicio si era manifestato del tutto irrealizzabile, tanto che dopo detta udienza il C. non aveva mai avvicinato l'odierno attore per formulargli le proprie scuse per quanto avvenuto e manifestare un barlume di pentimento. Tanto meno ciò era stato fatto dai genitori del ...omissis...udienza del 1.2.2011 (ed a quelle successive) dinanzi al Tribunale per i Minorenni ed in genere del tutto disinteressati alle vicende del figlio. Preso atto della non fattibilità del programma, all'udienza del 18.10.2011, il GUP presso il Tribunale dei Minorenni di Roma aveva rigettato l'istanza di messa alla prova per carenza degli elementi soggettivi (ex art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988) disponendo quindi il rinvio a giudizio dell'imputato.

Premetteva la Difesa ...omissis...che il personale degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, nei giudizi di risarcimento per il danno cagionato ad un minore per il periodo in cui è affidato alla responsabilità dell'insegnante, sussiste legittimazione passiva del ministero della pubblica istruzione, che si surroga al personale scolastico, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.

A mente dell'art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Poiché, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nel concetto di "precettori" anche il personale docente delle scuole pubbliche e private, ne deriva che tutti gli insegnanti sono responsabili dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza. Il fondamento di tale responsabilità, per fatto altrui, risiede nel principio dell'"affidamento", nel fatto cioè che gli allievi vengono, appunto, affidati alla scuola, seppure per poche ore al giorno, per ragioni di educazione e di istruzione. Tale affidamento" permane durante l'intero orario scolastico, sia durante lo svolgimento delle attività strettamente didattiche che in quelle di svago, dall'ingresso a scuola (recte, sin dall'accesso al cortile o comunque alle pertinenze dell'istituto) sino all'uscita, ivi compreso il tragitto La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Nola compiuto dall'apposito pulmino.

Pertanto, ove il danneggiato fornisca la prova che l'evento lesivo si è verificato nel periodo in cui il minore era affidato alla scuola, opererà automaticamente la presunzione di colpa per l'inosservanza dell'obbligo di sorveglianza in capo alla stessa, vincibile solo con quella di non aver potuto impedire l'evento. Tale è l'ipotesi del caso fortuito (ossia di un evento straordinario non prevedibile, con giudizio ex ante) o quella in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato i minori rispetto alla loro età, alla maturità ed alle condizioni ambientali dell'istituto. La Difesa dell'attore riteneva senz'altro operante la presunzione di cui all'art. 2048 c.c., senza che l'istituto scolastico I.T.C.G...omissis...potesse fornire alcuna prova liberatoria sul punto.

Infatti, in primo luogo, come dichiarato dalla ...omissis...aveva iniziato ad insultare il ...omissis... ("tu puzzi, mi fai schifo...figlio di pppp") poco prima della ricreazione, durante le 10,30, durante la lezione di matematica del ...omissis...quello stesso frangente ...omissis...aveva anche sputato contro lo sfortunato compagno. Nel corso delle ore successive, ...omissis... aveva continuato a rivolgere ...omissis...frasi offensive. All'uscita da scuola, quando gli studenti si trovavano ancora all'interno del cortile, il ...omissis... era stato spintonato sin fuori il cancello e preso a pugni

...omissis...riportando la frattura del naso. I fatti erano pertanto avvenuti durante l'orario scolastico all'interno dell'istituto e si erano protratti senza soluzione di continuità per tutta la mattinata sino all'uscita, nelle pertinenze della scuola, sotto gli occhi di studenti e professori, intervenuto in soccorso dell'odierno attore, sanguinante ed in stato confusionale.

Come espressamente affermato dai compagni di scuola nel corso delle indagini preliminari, il ...omissis...aveva iniziato a perseguire il ...omissis... con comportamenti gravemente discriminatori, offensivi e minacciosi, sin dai primi mesi di scuola, tanto che la teste ...omissis...aveva dichiarato di aver personalmente segnalato detti accadimenti ai docenti. Nonostante ciò, non era mai stato adottato alcun provvedimento nei confronti del ...omissis...a ...omissis...ancor prima, se il C. aveva potuto perseguire indisturbato il ...omissis...sotto gli occhi dei propri compagni, finanche durante lo svolgimento delle lezioni, era evidente che presso l'istituto scolastico I.I. ...omissis...non era stata esercitata alcuna vigilanza degli studenti, degna di essere definita tale, con conseguente piena applicabilità dell'art. 2048 c.c.

D'altro canto, anche i genitori del ...omissis... all'epoca dei fatti minore di età, dovevano ritenersi responsabili, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per colpa in educando.

Infatti, come da insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità risarcitoria per fatto illecito del minore si aggiunge sempre a quella dell'amministrazione scolastica.

Sentore determinante della inadeguatezza dell'educazione impartita era costituito dalle modalità del fatto illecito, rivelatrici del grado di maturità e rispetto delle regole del minore che aveva mortificato per mesi il compagno, dicendogli che faceva schifo e che puzzava, sputandogli addosso additandolo come "un figlio di puttana" al quale minacciava di uccidere il fratellino più piccolo e, da ultimo, umiliandolo davanti a tutta la scuola prendendolo a pugni sino a rompergli il naso. Tale comportamento, affermava la Difesa attorea, denotava, da un lato, la totale mancanza di sentimenti quali il rispetto, l'altruismo e la tolleranza verso il prossimo, dall'altro la sfacciata presunzione di poter fare qualunque cosa, di essere più forti e quindi intoccabili. Aggiungeva a ciò che il ...omissis... adottava tale condotta all'interno della scuola, financo durante le ore di lezione, a totale riprova della totale insubordinazione del minore alle regole, ai docenti ed all'autorità scolastica in genere. Era chiaro dunque che il ...omissis...avesse avuto gli insegnamenti necessari a relazionarsi in modo civile e rispettoso con gli adulti e coetanei. D'altra parte, il disinteresse dei genitori rispetto alla crescita ed alla educazione del figlio era dimostrata dal fatto che nessuno dei due (per altro, risultava che il padre del ...omissis... fosse addirittura un avvocato del Foro di Reggio Calabria) aveva inteso accompagnarlo all'udienza dell'11 febbraio 2011, né a quelle successive, né alcuno La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola dei due aveva formulato le proprie scuse ...omissis...ovvero ai genitori di questi per quanto occorso il 23.4.2008, tanto meno avevano spinto il figlio a farlo, dimostrando così di non averne censurato il comportamento. A distanza di quattro anni da quanto accaduto nell'istituto I.T.C...omissis..., nessuno si era scusato ...omissis...per il danno arrecatogli, né aveva formulato proposte risarcitorie.

a difesa del ...omissis... riteneva pertanto la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere responsabili sia l'amministrazione scolastica che i genitori del ...omissis... ex art. 2048 c.c.

In ordine al quantum debeatur richiamava le risultanze della propria consulenza di parte che gli aveva riconosciuto 30 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea relativa al 50% ed una invalidità permanente del 6%, oltre al

danno morale subito per le insistenti offese e minacce proferite pubblicamente a scuola, anche alla presenza dei compagni, ai gesti oltraggiosi subiti anche in classe ed il pestaggio per cui non era stato in grado di difendersi; dall'altro, vi era il disagio per il danno estetico riportato, idoneo ad incidere sul suo modo di relazionarsi con i suoi coetanei e che lo condizionava, ancora all'epoca dell'atto introduttivo del giudizio, soprattutto nell'approccio con le ragazze.

Concludeva pertanto affinché il Tribunale, ritenuta la sussistenza di una colpa in vigilando ex art. 2048 c.c., in capo all'istituto I...omissis...il Ministero della Pubblica Istruzione nella misura di Euro 17.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

ritenuta la sussistenza di una colpa in educando in capo dei genitori di ...omissis...li condannasse, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato ad E.G. per i fatti indicati in narrativa nella misura di Euro 17.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

ritenuta la sussistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in ...omissis...lo condannasse a risarcire il danno cagionato ad E.G. per i fatti indicati in narrativa nella misura di Euro 17.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rilevando l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda attorea rilevando che la responsabilità ex art. 2048 c.c. non può essere invocata per fatti occorsi fuori dagli orari di lezione e al di fuori dei locali adibiti ad istituto scolastico con la conseguenza che il fatto dedotto da parte attrice ai di fuori del cancello dell'istituto scolastico non può rientrare nel campo di applicazione La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico Luigi Voti della previsione normativa ora considerata. Dalla riferita dinamica dell'incidente emergeva piuttosto che l'infortunio di cui parte attrice lamentava le conseguenze non era imputabile né al fatto colpevole di terzi, né ad una presunta omissione di vigilanza ad opera del personale scolastico. Dalla riferita dinamica dell'incidente emergeva piuttosto che l'infortunio di natura accidentale nonché del tutto repentino ed imprevedibile non poteva essere in alcun modo impedito da chi esercitava la vigilanza, impossibilità idonea ad integrare la prova liberatoria da parte degli insegnanti.

In proposito rilevava che il corpo docente della classe ...omissis...si era sempre dimostrato particolarmente reattivo nei confronti dello studente C. al fine di farlo desistere dall'esecuzione di una eventuale censurabile condotta nei confronti del G. condotta che, comunque, almeno prima dell'episodio per cui è causa, si era sempre mantenuta - per quanto constava alla parte convenuta - nell'ambito della normale interazione tra adolescenti.

In particolare la Prefissa ...omissis...in seguito ad un episodio riferito dallo stesso G. consistito in un'offesa verbale, avvenuto due mesi prima dell'episodio del 23.4.2008, aveva prontamente redarguito lo ...omissis...quale aveva promesso che non avrebbe mai più ripetuto simili comportamenti. Circostanza simile era avvenuta nello stesso giorno dell'episodio per cui è causa; durante l'intervallo il prof...omissis...di alcuni atteggiamenti di disprezzo verbale ...omissis...nei confronti ...omissis...aveva immediatamente cercato il primo rimproverandolo aspramente e minacciando di deferirlo al Dirigente Scolastico. Lo stesso prof...omissis...una volta terminate le due ore di lezione, aveva riferito di aver personalmente accompagnato la classe I A nel piazzale della scuola e di essersi lì trattenuto. Infine il ...omissis...pochi istanti dopo l'accaduto, non appena accortosi dell'infortunio dapprima si era fermato momentaneamente il traffico presente nella via antistante all'istituto scolastico e

subito dopo aveva chiesto conto dell'accaduto all'alunno ...omissis...Solo dopo essersi accertato che la situazione si era normalizzata, il ...omissis...allontanato dal luogo dell'accaduto.

Alla luce di quanto sopra emergeva che la domanda azionata in giudizio nei confronti del Ministero convenuto, per un episodio avvenuto oltre il termine delle lezioni, fuori dal cancello che delimita il cortile dell'istituto scolastico, oltretutto in uno spazio, colmo in quel momento di studenti e genitori, non avrebbe potuto trovare accoglimento, essendosi verificato l'episodio in un contesto spazio temporale in cui era cessato l'obbligo di vigilanza della scuola. In ogni caso, richiamava l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti dei loro allievi, secondo il quale tale responsabilità "trova fondamento nella violazione del dovere di vigilanza e osservando in pari tempo che la Corte di Cassazione è da tempo orientata nel senso di delimitare tale dovere, che non ha carattere assoluto, correlandone il contenuto e l'esercizio all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, in relazione alle circostanze del caso concreto, correlazione da intendersi di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti". Nel caso in esame gli studenti coinvolti nell'episodio frequentavano il primo anno ...omissis...dalla Chiesa, scuola secondaria di secondo grado, e non poteva "di certo negarsi il loro avvicinamento all'età del pieno discernimento".

Infine rilevava che nella denegata ipotesi in cui avessero trovato conferma le circostanze di fatto allegate da parte attrice, la sola responsabilità effettivamente predicabile nella specie sarebbe stata quella imputabile all'alunno C. nonché ai genitori dello stesso per colpa in educando, pur prospettata da parte attrice. In via subordinata, contestava il difetto di prove circa l'esistenza delle singole voci di danno "poiché operata senza un preciso prospetto che assegni a ogni voce di danno la singola somma pretesa". In ogni caso contestava l'eccessiva quantificazione dei pretesi danni nonché l'assenza di prova in ordine all'esistenza degli stessi.

Si costituiva il padre delomissis..."venutosi a trovare in una situazione di legittimo impedimento nell'esplicazione dei suoi doveri di vigilanza e di educazione, non poteva vedere coinvolta la propria responsabilità per gli atti illeciti del figlio, dal momento che l'interruzione della convivenza e la frequentazione non più abituale non era fatto a lui imputabile", atteso che l'art. 2048 c.c. aveva ritenuto intatta la sua formulazione nel senso di ritenere presunta la responsabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minorente convivente, mentre il figlio si era trasferito all'età di undici anni da Reggio Calabria a Bolsena, in provincia di Viterbo, con la madre per consentire a quest'ultima di lavorare alle dipendenze di una società privata, in un periodo di vita in cui non aveva ancora superato l'età della fanciullezza, caratterizzato dalla volubilità della sfera psichica e conoscitiva e purtroppo, nella vita di ...omissis...dall'assenza della figura paterna, che fino a quel momento aveva avuto un importante molo nei processi formativi. La lontananza fisica, correndo tra padre e figlio centinaia di chilometri, aveva fatto sì che ...omissis... subisse, inconsciamente, notevoli mutazioni caratteriali - tipiche di quell'età evolutiva - sia dal punto di vista caratteriale che comportamentale e caratterizzata, sul piano dell'evoluzione psicologica, dall'affermarsi dell'intelligenza concreta di tipo operativo e dal completamento, favorito dalla vita scolastica, del processo di socializzazione. Proprio in tale fase l'avv...omissis...che aveva dovuto subire la scelta della madre di suo figlio di vivere in un'altra città, era stato "costretto a vivere lontano dal figlio, trovandosi nell'impossibilità di poter continuare a formare, istruire ed educare ...omissis...nella sua crescita educativa e culturale", così come aveva fatto sino al suo definitivo

trasferimento a Bolsena. Vi era da dire che il piccolo ...omissis...di carattere tranquillo nei primi anni di vita, durante la sua permanenza a Reggio Calabria si era dimostrato particolarmente disciplinato e prudente sia nell'ambiente di svago che era solito praticare sia in quello scolastico, come dimostrato, in epoca precedente, dall'assenza di particolari episodi quali quello per cui è causa, evidentemente frutto di una particolare situazione psicologica presente nel suo carattere, atteggiata a modelli comportamentali appresi nei procedimenti formativi, anni luce distanti da quelli offerti nella sua fanciullezza dal padre che ne avrebbe voluto seguire i processi futuri". ...omissis...pertanto, "venendosi a trovare in una situazione di legittimo impedimento nell'esplicazione dei suoi doveri di vigilanza e di educazione", non poteva vedere coinvolta la propria responsabilità per gli atti illeciti del figlio, dal momento che l'interruzione della convivenza non era a lui imputabile.

Affermava che delle vicende per cui è causa non era mai stato informato dall'Istituto Scolastico frequentato dal figlio né tanto meno dalla madre che si era limitata a riferire di una banale lite tra ragazzi. Sosteneva che, venuto a conoscenza, solo due mesi dopo il fatto, dell'increscioso episodio avrebbe desiderato prendere contatto con la famiglia del ragazzo per rappresentare il proprio rammarico per l'accaduto ma aveva riscontrato nei suoi riguardi un atteggiamento assolutamente riservato da parte della ex moglie e del ...omissis...omissis... i quali non solo si erano rifiutati di esporre l'esatta dinamica dell'incidente ma avevano dichiarato di non conoscere l'indirizzo della famiglia del G. Addirittura anche la Preside, raggiunta telefonicamente dal C. si era limitata a dichiarare che per la privacy non poteva comunicare alcun nominativo e/o indirizzo di alunni che frequentavano l'Istituto". Asseriva, comunque, la responsabilità del fatto in capo all'Istituto medesimo, il cui personale, come esposto in atto di citazione, sin dall'inizio dell'anno scolastico era stato informato degli insulti ed angherie del C. nei confronti del G. comportamento culminato nella mattina del 23 aprile 2008 allorché il C. in orario scolastico, dopo aver apostrofato il G., gli aveva rivolto degli sputi e lo aveva colpito più volte con pugni al volto; tale aggressione aveva avuto inizio durante le lezioni, era proseguita al momento dell'uscita presso il cortile della scuola e si era conclusa fuori il cancello della stessa.

Sosteneva pertanto la responsabilità dell'Istituto al quale era stato affidato il minore in orario scolastico, contestava il quantum debeat e concludeva per l'estromissione dal presente giudizio, per il rigetto della domanda attrice nei propri confronti e, in via subordinata, per l'accertamento della propria responsabilità limitatamente al periodo formativo del ...omissis...ed al periodo di convivenza durati per i primi due anni di vita.

Espletata prova testimoniale; dato atto della mancata risposta del ...omissis...formale deferitogli, sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La teste B.S. ha confermato quanto dedotto nell'atto introduttivo, in ordine alla circostanza che, sin dall'inizio dell'anno scolastico, il C. molestasse di continuo il G. verbalmente, tanto che "se ne era parlato durante l'assemblea di classe e i professori dicevano che sarebbe stato il caso di parlarne con la famiglia di E. da parte degli studenti "per consentirne una migliore igiene personale e se non si fosse trovata una soluzione sarebbero intervenuti loro". La teste ha anche confermato che la mattina del 23 aprile 2008 il ...omissis... in classe aveva insultato Emanuele dicendogli e, sentita a sommarie informazioni dalla Regione Carabinieri Lazio, gli evesse rivolto epiteti quali "tu puzzi. Mi fai schifo. Figlio di p...". Alla risposta del ...omissis..."ti conoscete e i tuoi amici tuoi, siete drogati", ...omissis...aveva risposto "ti chiappo fuori dalla scuola" e

una volta usciti dalla classe, all'interno del piazzale, lo aveva colpito al volto. Analoghe deposizioni erano state rese a sommarie informazioni in sede penale dai testimoni ...omissis...mentre non appaiono scriminanti della responsabilità dell'accaduto le dichiarazioni rese dall'insegnante ...omissis...senza adottare alcun provvedimento definitivo nei confronti del primo. **Appare particolarmente da sanzionare il comportamento della scuola che, avvertita del comportamento vessatorio del ...omissis...confronti del ...omissis...non interveniva lasciando agli studenti il compito di "parlare con la famiglia del ...omissis...per consentirne una migliore igiene personale" e che solo all'esito sarebbe intervenuto l'Istituto, responsabile ex art. 2048 c.c. non solo per i fatti illeciti di ingiurie e minacce ma anche per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subite dal ...omissis...all'uscita della scuola (cfr. Cass. 14701/2016), in cui erano culminate le angherie cominciate** La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Viola **all'inizio dell'anno scolastico da parte del C...omissis...., la cui età, lungi da integrare un elemento scriminante in favore della scuola, pare aggravare la responsabilità della stessa trattandosi di comportamento adottato in un momento particolarmente formativo della personalità del minore.**

Accanto alla responsabilità della scuola deve riconoscersi la responsabilità in solido dei genitori del ...omissis...ai sensi del richiamato art. 2048 c.c. Invero, La separazione, il divorzio ed il successivo trasferimento della madre del minore non valgono ad esimere da responsabilità il padre dello stesso, tenuto comunque a mantenere, istruire ed educare il figlio ed assisterlo moralmente ex art. 147 c.c., soprattutto in un periodo particolarmente difficile quale quello dell'adolescenza, nonostante la lontananza del figlio medesimo, non ritenendo nemmeno di accompagnare il figlio all'udienza del 1 febbraio 2011 dinanzi al GUP presso il Tribunale dei Minorenni, né di formulare le proprie scuse al G., a nome del figlio, nel presente giudizio, nel quale si è costituito unicamente per denegare ogni responsabilità.

Quanto ai danni fisici, la CTU medico-legale espletata sulla persona di ...omissis...quattordicenne all'epoca del fatto, in conseguenza dello stesso riportò lesioni da cui derivarono "esiti di frattura ossa proprie del naso trattata con riduzione chiusa con minima riduzione dell'efficienza estetica", valutati nella misura del 2,5% quanto all'I.P. ricompreso danno fisiognomico e psichico, giorni 30 quanto alla I.T.T. e giorni 30 quanto alla I.T.P. al 50%.

Il Giudice, condividendo integralmente le valutazioni del CTU, ritiene equo liquidare all'attore, in conseguenza del pregiudizio subito, Euro 4.869,00 per l'inabilità temporanea, assoluta e relativa, ed Euro 2.962,55 per l'invalidità permanente.

- E' nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale ' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto';

- ferma restando l'adesione di questo giudice al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere "l'equità non soltanto La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Viola "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo

indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile;

Il **danno non patrimoniale** deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore, in conseguenza delle lesioni, delle minacce e delle ingiurie subite, in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscere l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi dei reati di ingiurie, minacce e lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno non patrimoniale complessivo ai Euro 4.500,00 al valore attuale.

I danni liquidati ammontano a totali Euro 12.331,55. Oltre a tale importo competono all'attore gli interessi, intesi quale lucro cessante, nella misura, che appare congrua, pari al saggio degli La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola interessi legali sulla somma di Euro 3.000,00 devalutata al 1.10.2007, via via rivalutata sino alla data del 23.4.2008, e dall'epoca successiva sulla somma di Euro 12.331,55 devalutata sino a quella data, via via rivalutata sino alla data della presente decisione. Al pagamento di sorte capitale ed interessi devono essere condannati i convenuti, in solido tra loro, ivi compreso C.A. responsabile ex art. 2043 c.c. per i danni cagionati all'attore. Sulle somme sopra liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vendono liquidati come in dispositivo, ex D.M. n. 55 del 2014, ivi comprese le spese di CTU , mentre non risultano documentate le spese di CTP

pqm

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

condanna in solido ...omissis...ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a pagare in favore ...omissis...titolo risarcitorio del danno, la somma di Euro 12.331,55 oltre interessi nella misura, sulle somme e dalle scadenze così come indicato in motivazione;

condanna in solido ...omissis...ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in Euro 458,00 per esborsi ed in Euro 4.835,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, oltre a spese anticipate di CTU.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2018.